MISURE IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO E DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO E LA RIFORMA DELLA NORMATIVA IN MATERIA

Art. 2

Notizia all'INAIL, in taluni casi di esercizio dell'azione penale

In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto e' commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne da' immediata notizia all'INAIL ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.

Versione in vigore dal 25 agosto 2007, non più in vigore dal 15 maggio 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia
Estremi	Legge 3 agosto 2007, n. 123
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2007

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-in-tema-di-tutela-della-salute-e-della-sicurezza-sul-lavoro-e/art-2-notizia-all-inail-in-taluni-casi-di-esercizio-dell-azione-penale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it